

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate

Tabelle delle aliquote contributive in vigore dal

1 gennaio 2013

A cura di Leonardo Pascarella

Aggiornamento MARZO 2013

AVVERTENZE

Come noto, l'art. 2, co. 28, della legge n. 92/2012, ha introdotto, a partire dal 1.1.2013, un contributo addizionale pari all'**1,40%** della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai **rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato**.

Nel successivo comma 29 sono stati indicati i casi di esclusione dall'obbligo di versamento del contributo addizionale. Tale contributo non è dovuto con riferimento alle seguenti categorie di lavoratori:

- a) lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- b) lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963, nonché - per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 - per lo svolgimento delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
- c) apprendisti;
- d) lavoratori dipendenti (a tempo determinato) delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2013

Tabella 1.4: **INDUSTRIA EDILE (aziende fino a 15 dipendenti)**

CSC 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04, 1.13.05 C.A. 1J

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti	Dirigenti
Minimale giornaliero		€ 47,07	€ 47,07	€ 47,07	€ 130,20
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
ASpI	CTR. ORD. art. 2 co.25 L.92/2012	1,31	1,31	1,31	1,31
	CTR. art. 25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
DISOCCUPAZIONE - CTR speciale edilie		0,80	0,80	0,80	-
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		5,20	1,90	1,90	-
CIG straordinaria		-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,24	0,46
TOTALE (lav. tempo INDETERMINATO)		44,17	38,65	38,43	36,15
ASpl	CTR. ADD.LE art.2 co.28 L.92/2012	1,40	1,40	1,40	1,40
TOTALE (lav. NON a tempo INDETERMINATO) (°)		45,57	40,05	39,83	37,55
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
Note					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2013, in 0,27 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per ASpI (ex Disoccupazione) e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					
(°) Le categorie di lavoratori per le quali non è dovuto il contributo aggiuntivo ASpI sono elencate nelle AVVERTENZE.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2013

Tabella 1.5: **INDUSTRIA EDILE (aziende con più di 15 e fino a 50 dipendenti)**

CSC 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04, 1.13.05 C.A. 1J

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti	Dirigenti
Minimale giornaliero		€ 47,07	€ 47,07	€ 47,07	€ 130,20
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
ASpI	CTR. ORD. art. 2 co.25 L.92/2012	1,31	1,31	1,31	1,31
	CTR. art. 25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
DISOCCUPAZIONE - CTR speciale edilie		0,80	0,80	0,80	-
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		5,20	1,90	1,90	-
CIG straordinaria		0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'		-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,24	0,46
TOTALE (lav. tempo INDETERMINATO)		45,07	39,55	39,33	36,15
ASpI	CTR. ADD.LE art.2 co.28 L.92/2012	1,40	1,40	1,40	1,40
TOTALE (lav. NON a tempo INDETERMINATO) (°)		46,47	40,95	40,73	37,55
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria (vedi note B1, B2, C1, C2)		0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
Note					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2013, in 0,27 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per ASpI (ex Disoccupazione) e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					
(°) Le categorie di lavoratori per le quali non è dovuto il contributo addizionale ASpI sono elencate nelle AVVERTENZE.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2013

Tabella 1.6: **INDUSTRIA EDILE (aziende con più di 50 dipendenti)**

CSC 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04, 1.13.05

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti	Dirigenti
Minimale giornaliero		€ 47,07	€ 47,07	€ 47,07	€ 130,20
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
ASpI	CTR. ORD. art. 2 co.25 L.92/2012	1,31	1,31	1,31	1,31
	CTR. art. 25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
DISOCCUPAZIONE - CTR speciale edile		0,80	0,80	0,80	-
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		5,20	2,20	2,20	-
CIG straordinaria		0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'		-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,24	0,46
TOTALE (lav. tempo INDETERMINATO)		45,07	39,85	39,63	36,15
ASpI	CTR. ADD.LE art.2 co.28 L.92/2012	1,40	1,40	1,40	1,40
TOTALE (lav. NON a tempo INDETERMINATO) (°)		46,47	41,25	41,03	37,55
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
Note					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2013, in 0,27 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per ASpI (ex Disoccupazione) e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					
(°) Le categorie di lavoratori per le quali non è dovuto il contributo addizionale ASpI sono elencate nelle AVVERTENZE.					